

SCHEMA DI CONVENZIONE STIPULATA CON I COMUNI E GLI ENTI ADERENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA (testo coordinato con le modifiche intervenute a seguito della delibera C.M. n. 7/2021).

TRA

LA CUC DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, CON SEDE IN REGGIO CALABRIA VIA..... – CODICE FISCALE....., NELLA PERSONA DEL.....

E

IL COMUNE DI..... ENTE..... , CON SEDE IN..... – CODICE FISCALE.....NELLA PERSONA DEL.....

PREMESSO CHE

La CUC (Centrale Unica di Committenza) è un'amministrazione aggiudicatrice che espleta nei confronti dei Comuni ed Enti convenzionati le funzioni di Stazione Unica Appaltante e svolge a favore di essi attività di centralizzazione delle committenze ed attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L'adesione alla CUC consente ai Comuni e agli Enti convenzionati di adempiere al duplice onere di contenimento della spesa e prevenzione dei fenomeni mafiosi, avvalendosi di un solo soggetto che espleti contemporaneamente le funzioni di SUA e di CENTRALE DI COMMITTENZA. La sottoscrizione della convenzione CUC soddisfa l'esigenza di addivenire ad una riduzione dell'elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici con conseguente riduzione dei costi di gestione degli appalti a carico dei singoli Comuni ed Enti. Permette, poi, di entrare a far parte di un circuito virtuoso che mette a sistema le professionalità operanti e le approfondite conoscenze della disciplina in materia di contratti pubblici. Le economie conseguenti alla gestione aggregata delle gare consentono al soggetto beneficiante di destinare le risorse risparmiate per altre finalità dell'Amministrazione, conseguendo anche il beneficio indiretto di alleggerire il peso dei carichi di lavoro e delle responsabilità scaturenti dalla gestione delle gare di appalto.

La costituzione della CUC consente di perseguire un'azione amministrativa più snella e tempestiva ottenendo una progressiva semplificazione delle procedure, nonché l'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici.

La CUC è espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità delle Amministrazioni coinvolte di perseguire un obiettivo unitario,

coniugando le diverse competenze, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità, efficienza, efficacia, non discriminazione e parità di trattamento.

VISTI

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida Anac n. 3/2015;
- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Reggio Calabria n. 16/2008 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per la creazione di una Stazione Unica Appaltante Provinciale (SUAP);
- la Convenzione per la gestione associata di una Stazione Unica Appaltante sottoscritta dalla Provincia di Reggio Calabria, la Prefettura di Reggio Calabria e n. 82 Comuni del territorio provinciale in data 12/03/2009, protocollo n. 17839;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Reggio Calabria n. 92 del 20 settembre 2010 con la quale è stato approvato il nuovo schema di “Convenzione per la gestione associata di una Stazione Unica Appaltante”, con scadenza al 30 settembre 2015;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Reggio Calabria n. 32 del 24 settembre 2015 con la quale è stato approvato lo “schema di rinnovo della Convenzione per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante Provinciale”;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 31/2017 recante il seguente oggetto: “Presa Atto, Adeguamento ed Integrazione della Convenzione per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante”;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 11/2018 recante il seguente oggetto: “Modifica all’art. 11 della Convenzione approvata con Delibera di C.P. n. 32 del 24.09.2015, ed integrata con Delibera di C.M. n. 31 del 01.09.2017”;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 26/2018 recante il seguente oggetto: “Modifica agli articoli 3 e 11 della Convenzione SUAP”;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan della Città Metropolitana n. 40/2020 recante il seguente oggetto: “ Istituzione della Centrale Unica di committenza (CUC) della Città Metropolitana di Reggio Calabria e adozione dello schema di Convenzione disciplinante i rapporti con i Comuni e gli Enti

aderenti per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria “;

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan di Reggio Calabria recante il seguente oggetto: “Annullamento parziale della Deliberazione consiliare della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 40/2020 e dello schema della Convenzione CUC disciplinante i rapporti con i Comuni e gli Enti aderenti per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria adottato con la medesima Deliberazione R.G. n. 40/2020 del Consiglio Metropolitan della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sostituzione della previsione contenuta nell’art. 5, comma 1, lett. c) dello schema di Convenzione CUC ed altre integrazioni”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto della Convenzione)

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra la CUC della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed i Comuni ed Enti sottoscrittori in merito:

- a) all’espletamento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante da parte della CUC;
- b) allo svolgimento a favore dei soggetti aderenti di attività di centralizzazione delle committenze e di attività di committenza ausiliaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

2. La CUC deve assicurare, nello svolgimento delle attività ad essa attribuite, il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, adeguatezza, parità di trattamento e non discriminazione dell’azione amministrativa, nonché la trasparenza di tutti i processi e di tutte le fasi di gestione delle procedure di affidamento.

Art. 2 (Ambito di operatività della CUC)

1. Sono di competenza della CUC l’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi. Sono escluse dalla gestione della CUC le acquisizioni di lavori in amministrazione diretta o gli affidamenti di lavori in caso di somma urgenza e di protezione civile, nonché le acquisizioni a mezzo “ordine diretto d’acquisto” o “richiesta di offerta” per lavori, beni e servizi tramite CONSIP, MEPA e/o altro Organismo previsto per legge.

3. La presente Convenzione non si applica alle procedure finalizzate all’affidamento di contratti esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti, o comunque non richiedenti l’acquisizione del codice identificativo di gara.

4. L’ambito di applicazione della Convenzione CUC non si estende, inoltre:

- a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;
- b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in virtù dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri. A tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino i criteri individuati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21/11/2013;
- c) alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 36, comma 4 del Codice dei Contratti pubblici e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
- d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 1 del Codice dei contratti pubblici e da altre disposizioni di legge;
- e) agli affidamenti diretti.”.

Art. 3 (Programmazione delle attività della CUC)

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Enti aderenti trasmettono alla CUC il programma delle acquisizioni di servizi e forniture e gli aggiornamenti annuali al programma triennale dei lavori pubblici dagli stessi approvato allo scopo di agevolare la gestione degli affidamenti centralizzati e l'eventuale allineamento dei termini di scadenza contrattuali. I fabbisogni, nel corso dell'anno, potranno formare oggetto di aggiornamento in funzione di specifiche esigenze sopravvenute.

Art. 4 (Competenze dei singoli Soggetti aderenti alla CUC)

1. Ai singoli Soggetti aderenti compete:

- a) la programmazione delle opere pubbliche;
- b) la determinazione del fabbisogno e la programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture;
- c) l'individuazione delle fonti di finanziamento e l'attestazione della copertura finanziaria;
- d) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in relazione alle fasi della progettazione e dell'esecuzione;
- e) l'acquisizione del CUP (Codice Unico di Progetto) di Investimento Pubblico;
- f) la determinazione a contrarre con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara), è previsto l'impegno di spesa per il contributo da versare a favore della Centrale Unica di committenza, è previsto l'impegno di spesa per il compenso da corrispondere alla commissione giudicatrice;

- g) la determinazione di impegno e liquidazione delle spese di pubblicazione;
- h) la determinazione degli impegni di spesa a seguito dell'aggiudicazione;
- i) la tempestiva liquidazione del contributo a favore della CUC a seguito della remissione da parte di quest'ultima del fascicolo relativo alla singola procedura conclusa;
- j) i rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in particolare la trasmissione delle comunicazioni e delle notizie all'ANAC, come previsto dall'art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per le fasi di esecuzione del contratto e fino alla conclusione dell'intervento;
- k) il versamento del contributo dovuto all'ANAC in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- l) le comunicazioni all'Osservatorio sui Contratti Pubblici previste dal D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- m) la stipula del contratto e la gestione dell'esecuzione contrattuale. Nello specifico, a titolo non esaustivo, la consegna, l'esecuzione del lavoro e della prestazione, il collaudo, la contabilità, i pagamenti dei corrispettivi, l'obbligo delle comunicazioni successive alla fase di inizio lavori e prestazioni;
- n) la costituzione in giudizio in merito agli eventuali contenziosi che possano sorgere relativamente alle fasi di esecuzione del contratto di appalto.

Art. 5 (Il Responsabile Unico del Procedimento nominato dal Soggetto aderente)

1. Il RUP nominato dal Soggetto aderente assicura il regolare andamento e il rispetto delle normative e procede:

- a) all'acquisizione del CIG (Codice Identificativo gare), accedendo con le proprie credenziali presso l'A.N.A.C.;
- b) alla trasmissione degli atti di gara completi al Responsabile della CUC per il seguito di competenza;
- c) alla liquidazione degli importi dovuti all'U.O.A SUA/CUC della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'espletamento delle procedure di gara ad essa conferite a seguito della sottoscrizione della convenzione CUC, da calcolarsi sull'importo a base di gara in ragione delle seguenti percentuali:
 - a) procedure di gara finanziate con risorse del bilancio comunale:
 - 0,25%
 - 0,1% (gare deserte)
 - 0,2% (gare infruttuose)
 - 0% (nel caso in cui il Comune o Ente distacca almeno un dipendente a tempo pieno);
 - Tetto massimo: € 10.000,00;
 - b) procedure di gara finanziate con fonti di finanziamento esterne e dunque non a carico del bilancio comunale:
 - 0,25%

- 0,1% (gare deserte)
 - 0,2% (gare infruttuose)
 - Tetto massimo: € 10.000,00;
- c) procedure di gara relative al Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio:
- 0%”.

Art. 6 (Attivazione della procedura per l'espletamento della procedura di gara)

1.La CUC procede unicamente previa richiesta scritta del Soggetto aderente. Le gare verranno calendarizzate seguendo l'ordine di richiesta di attivazione della procedura e tenendo conto delle eventuali ed accertate esigenze di priorità. La CUC verifica preliminarmente la completa trasmissione della documentazione necessaria.

2.L'Ente aderente, dopo avere definito la procedura, trasmette alla CUC:

- a) la determinazione a contrarre, recante l'indicazione della modalità di scelta del contraente, la procedura, il criterio di aggiudicazione e la delega espressa alla CUC per l'espletamento della procedura di gara e attesta la relativa copertura finanziaria;
- b) il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo o documento equivalente con tutti gli elaborati progettuali, il quadro economico, lo schema di contratto;
- c) il codice CUP (Codice Unico di Progetto) e il codice identificativo della gara.

3.La CUC, pervenuta la richiesta di attivazione della gara, verifica la completezza, la coerenza e la conformità della documentazione trasmessa alla disciplina vigente, escludendo qualsiasi tipo di controllo sul merito tecnico, per il quale resta la responsabilità esclusiva del RUP, del progettista, del dirigente o di altri incaricati del Soggetto aderente.

4.La CUC, conclusa la fase di cui al comma 3, procede, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, a richiedere eventuali integrazioni e modifiche degli atti al RUP. In tal caso rimane sospeso il termine per la pubblicazione dell'avviso della procedura di gara, che è fissato nel termine di 30 giorni decorrenti dalla completa e regolare trasmissione degli atti da parte dell'Ente o Comune aderente.

Art. 7 (Competenze della CUC)

1.Alla CUC compete:

- a) favorire l'omogeneizzazione delle metodologie dei procedimenti e delle scadenze dei contratti di lavori, forniture e servizi;
- b) il coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni;

- c) verificare l'eshaustività e la coerenza dei progetti e dei capitolati speciali, lo schema del contratto che formeranno oggetto di approvazione da parte dei Comuni, ponendosi in contraddittorio con gli stessi;
- d) la verifica dei criteri di scelta dei contraenti, nonché, in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica dei criteri di valutazione delle offerte e dei subcriteri e dei pesi ad essi attribuiti;
- e) la redazione del bando di gara e del disciplinare di gara o della lettera-invito;
- f) la pubblicazione del bando di gara;
- g) la nomina del Seggio di gara (in caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso) e della Commissione Giudicatrice (nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- h) il compimento di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento delle gare di appalto, ivi compreso la fissazione della data della gara, la verifica dei requisiti generali e speciali, l'ammissione e l'esclusione degli operatori economici partecipanti, fino all'individuazione dell'aggiudicatario;
- i) il compimento di tutte le comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 76, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- l) la costituzione in giudizio, attraverso la propria Avvocatura e previa informazione al Comune interessato, relativamente al contenzioso riguardante le fasi dello svolgimento della procedura di gara fino alla stipula del contratto. Le spese di giudizio, i compensi professionali e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo Comune nel cui interesse è stata indetta e celebrata la gara, sempreché la soccombenza non sia imputabile esclusivamente alla Città metropolitana di Reggio Calabria.

Art. 8 (Attività integranti la committenza ausiliaria)

1. Al fine di favorire una migliore determinazione dei contenuti dei documenti di gara, i Soggetti aderenti possono chiedere alla CUC, prima dell'approvazione della determina a contrarre, una collaborazione in merito:

- a) all'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente;
- b) alla redazione del capitolato speciale d'appalto, dello schema di contratto e di altri eventuali atti aggiuntivi integranti la documentazione di gara;
- c) all'individuazione dei criteri di aggiudicazione ed alla definizione dei criteri di valutazione delle offerte e dei sub-criteri con determinazione del loro peso ponderale nel caso venga scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) alla determinazione del preventivo delle spese occorrenti per la gara (pubblicazioni ed oneri di legge) integranti il quadro economico dell'intervento.

Art. 9 (Nomina e competenze del RUP di gara)

1. Il Responsabile della CUC, in ottemperanza alle previsioni di cui alla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., provvede ad individuare, tra il personale assegnato alla CUC, il Responsabile Unico del Procedimento di gara al quale compete l'espletamento delle attività inerenti la procedura di gara allo stesso assegnata.

2. Al RUP di gara compete: a) la verifica e il controllo di tutti gli atti trasmessi dal Soggetto sottoscrittore, garantendo il regolare andamento della gara e l'applicazione di tutta la disciplina attinente il procedimento di evidenza pubblica;

b) la predisposizione di tutti gli atti di gara;

c) l'accesso al sito ANAC e al sistema AVCPASS per la fase della creazione della gara, la formazione della commissione e il controllo dei requisiti in capo all'aggiudicatario;

d) la risposta ai chiarimenti in merito alla procedura di gara, sia autonomamente, in base ad una sua valutazione, sia in risposta ai quesiti posti dagli operatori economici, avvalendosi del Portale telematico delle gare d'appalto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, specificando che per quanto riguarda il riscontro dei quesiti tecnici, questo sarà elaborato previa consultazione e collaborazione con il Soggetto proponente la gara;

e) la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo al primo graduato;

f) l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

e) la trasmissione del fascicolo di gara completo al R.U.P. del Soggetto aderente.

Art. 10 (Acquisti aggregati o centralizzati)

1. Nel caso di acquisti aggregati o centralizzati, il Responsabile della CUC nomina, tra il personale assegnato alla stessa CUC, un Responsabile Unico del Procedimento al quale è affidato lo svolgimento di tutte le attività previste dall'art. 9 del presente Regolamento.

2. Allo stesso compete, nella sola ipotesi di procedure aggregate o centralizzate, l'acquisizione del CIG (Codice Identificativo Gara).

Art. 11 (Copertura finanziaria)

1. Il Soggetto aderente si impegna a corrispondere alla Città Metropolitana di Reggio Calabria la quota prevista per la gestione della gara nella misura stabilita e a trasmettere alla CUC copia del mandato di pagamento. Ogni irregolarità nel pagamento verrà tempestivamente segnalata dalla CUC al Comune o Ente sottoscrittore. In caso di due mancati versamenti, la CUC interromperà la predisposizione dei bandi e l'attività di committenza ausiliaria nei confronti dei Soggetti inadempienti, sino al soddisfo del dovuto, fermo restando il recupero delle somme.

Art. 12 (Diritto di accesso e trattamento dei dati)

1. Il diritto di accesso agli atti dei procedimenti curati dalla CUC è consentito in conformità a quanto disposto dal Regolamento sull'accesso agli atti adottato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dalla normativa vigente in materia.
2. Le informazioni relative alle attività espletate dalla CUC e alle procedure di affidamento saranno pubblicate sul sito della Città Metropolitana di Reggio Calabria e sul Portale Gare Telematiche della stessa.
3. I dati dei quali la CUC verrà in possesso nel corso dello svolgimento delle attività disciplinate dalla presente Convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali e formeranno oggetto di trattamento in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
4. Il Titolare del trattamento dati è la Città Metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679.

Art. 13 (Contenzioso relativo alla Convenzione)

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le parti si obbligano ad esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione in via bonaria. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, sarà incardinato il giudizio di fronte alla competente giurisdizione.

Art. 14 (Durata della Convenzione e recesso)

1. La presente Convenzione ha validità di 5 anni a decorrere dall'1/10/2020.
2. La stessa potrà essere rinnovata prima della scadenza, previo accordo espresso tra le parti.
3. Ciascuna delle parti può recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di 30 (trenta) giorni, previa definizione di tutte le pendenze, anche di natura economica. In caso di recesso, i procedimenti in corso già affidati alla CUC devono essere completati.

Art. 15 (Penali)

1. Qualora la CUC dovesse accertare che il Soggetto aderente abbia provveduto, in violazione degli obblighi scaturenti dalla sottoscrizione della Convenzione stipulata con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, a svolgere autonomamente e direttamente procedure di gara per le quali era, invece, prevista la delega dell'affidamento alla CUC, la stessa procederà, previo preavviso di 30 giorni, alla risoluzione della convenzione sottoscritta.

2.La risoluzione non opera nel caso lo svolgimento diretto delle procedure di gara da parte dei Soggetti sottoscrittori riguardi affidamenti esclusi dall'applicazione della presente Convenzione descritti nell'art. 2, o per i quali sia intervenuta, a favore dei Soggetti aderenti, l'autorizzazione della CUC a procedere autonomamente.

Art. 16 (Norme finali)

1.Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ai provvedimenti attuativi dello stesso, agli articoli del Codice Civile ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

2.I contenuti della Convenzione che richiamano la disciplina vigente in materia di contratti pubblici si intendono automaticamente aggiornati alle eventuali modifiche normative sopravvenute.

3.Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, allegato b), art. 16 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131).

Art. 17 (Entrata in vigore)

1.La presente Convenzione entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sull'Albo on line della Città Metropolitana di Reggio Calabria della Deliberazione del Consiglio Metropolitan di Reggio Calabria di adozione della stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria I

l Sindaco/Rappresentante legale del Comune/Ente